



Notizie Utili 13

Bonus Inps 2021 senza Isee: quali sono e chi può averli

Il governo guidato da Mario Draghi ha confermato diversi bonus per cui non è necessario presentare l'Isee al momento della domanda: ecco quali sono

3 Aprile 2021

Il governo guidato da Mario Draghi ha confermato diversi bonus per i prossimi mesi. Si tratta di aiuti che non riguardano solo le famiglie, ma anche le imprese. E, soprattutto, alcuni di loro non richiedono la presentazione dell'Isee al momento della domanda. Ci sono però, comunque, dei requisiti da soddisfare per ottenere i bonus.

Bonus Inps 2021 senza Isee: il bonus Bebè

Il bonus Bebè è concesso per ogni figlio nato, adottato o preso in affido nel corso del 2021. Se al momento della domanda non si presenta l'Isee, l'importo minimo mensile è di 80 euro (quindi 960 euro in un anno) concessi dall'Inps.

I requisiti per ottenerlo:

- cittadinanza italiana (o permesso di soggiorno);
- residenza in Italia del genitore richiedente;
- convivenza con il minore.

Conviene presentare l'Isee, quindi, in caso di basso reddito per ottenere un importo maggiore: l'Inps eroga 160 euro al mese per le persone con un reddito pari o inferiore a 7 mila euro oppure 120 euro mensili a chi ha un reddito compreso tra 7.001 euro e 40 mila euro. L'importo cresce del 20% sulla somma spettante per ogni figlio successivo al primo.

Bonus Inps 2021 senza Isee: il bonus Asilo nido

Il bonus Asilo nido serve per pagare le rette degli asili sia pubblici sia privati, ma anche per l'assistenza domiciliare per bambini sotto i 3 anni affetti da gravi patologie. Senza l'Isee, l'importo erogato dall'Inps è di 1.500 euro all'anno.

La cifra sale fino ai 3 mila euro per le famiglie con minorenni che hanno un Isee (che va invece presentato, in questo caso) inferiore ai 25 mila euro. L'Inps concede poi 2.500 euro alle famiglie con minorenni che hanno un reddito tra i 25 mila e i 40 mila euro.

Bonus Inps 2021 senza Isee: il bonus Mamma domani

Il bonus Mamma domani è pensato per chi diventerà genitore nel 2021 e l'importo è di 800 euro una tantum. In caso di gravidanza o adozione gemellare si avrà diritto a più bonus. Si può inoltrare la domanda a partire dall'ottavo mese di gravidanza (in caso di adozione e affidamento preadottivo, dal momento dell'ingresso in famiglia del minore).

La domanda va comunque presentata entro il compimento di un anno dalla nascita (o dall'adozione). Questo bonus spetta anche alle donne comunitarie o extracomunitarie, a patto che dimostrino di essere residenti in Italia. La domanda può essere presentata in diversi modi:

- tramite modulo online dedicato sul portale Inps;
- chiamando il Contact Center (il numero gratuito da telefono fisso è 803.164 e 06.164.164 da cellulare);
- rivolgendosi a enti di patronato o intermediari Inps.

Al momento della richiesta va allegato il certificato medico recante la data presunta del parto o un'autocertificazione con la data del parto e il codice fiscale del bambino se la nascita è già avvenuta (in caso di adozione o affidamento preadottivo servono i dati contenuti nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente).

Bonus Inps 2021 senza Isee: assegno unico dal 1° luglio

L'assegno unico universale dovrebbe entrare in vigore dal 1° luglio 2021. Senza presentare l'Isee si avrà diritto a un bonus di 250 euro al mese per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino al 21° anno di età (con maggiorazioni previste per figli disabili o dal terzo figlio in poi). In caso di figli maggiorenni, l'incentivo sarà erogato solo se:

- frequentano un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
- sono disoccupati.

L'importo dell'assegno unico è progressivo e varia se si presenta la certificazione Isee: chi ha un reddito più basso, come per gli altri bonus, riceve più soldi.

Bonus Inps 2021 senza Isee: bonus Iscro per le partite IVA

Il bonus Iscro è per i lavoratori autonomi e parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi con contratto co-co) che nell'ultimo anno di pandemia si sono trovati in grave difficoltà economica, ma non hanno diritto alla cassa integrazione.



L'importo varia dai 250 euro agli 800 euro al mese, erogati dall'Inps direttamente sul conto per 6 mensilità. Servono dei requisiti precisi:

- possesso di una regolare partita IVA da almeno quattro anni o aver subito nell'anno precedente alla presentazione della domanda un calo di reddito del 50% rispetto alla media di quello del triennio precedente (se si fa domanda per ottenere l'Isco nel 2021, si dovrà prendere in considerazione il reddito del 2020 e confrontarlo con la media di quello triennio 2017-2019);
- presentare una domanda online sul sito dell'Inps entro il 31 ottobre di ogni anno;
- allegare un'autocertificazione dei redditi relativa agli anni di interesse.

Prima dell'erogazione, l'Inps eseguirà un controllo incrociato con l'Agenzia delle Entrate sui dati e i requisiti reddituali del richiedente.

Bonus Ristrutturazioni, quando si può cedere il credito ad un familiare

L'Agenzia delle Entrate dà risposta affermativa, ma solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021

Il credito di imposta corrispondente al bonus ristrutturazioni può essere ceduto ad un familiare? L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto su Fisco Oggi, ha affermato che è possibile, ma a determinate condizioni.

Bonus ristrutturazioni e cessione del credito a un familiare

L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che si può cedere ad un familiare il credito di imposta corrispondente al bonus ristrutturazioni se le spese per i lavori sono state sostenute negli anni 2020 e 2021. Questo perché l'articolo 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha previsto la possibilità di cedere il credito d'imposta senza indicare limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo e senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Oltre al classico caso di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, ha scritto l'Agenzia nella sua risposta, possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti), anche se familiari.

L'Agenzia ha ricordato che la cessione del credito va comunicata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, utilizzando il modello allegato al provvedimento 8 agosto 2020 e modificato dal provvedimento 12 ottobre 2020.

Per le spese sostenute nel 2020, il termine per comunicare la cessione del credito è stato prorogato al 31 marzo 2021.

Accesso al bonus baby-sitting COVID-19: prime indicazioni INPS

L'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus di € 100 settimanali per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l'infanzia (Mess. INPS 26 marzo 2021 n. 1296).

L'INPS ha fornito i primi chiarimenti per accedere al bonus baby-sitting COVID-19 per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di assistenza e sorveglianza dei minori (art. 2, c. 6, DL 30/2021).

Fino al **30 giugno 2021**, il legislatore ha introdotto la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus (l'importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di €100 settimanali) per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** o per **servizi integrativi per l'infanzia**, per i figli conviventi minori di anni 14.

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle **seguenti tipologie di lavoratori**:

- iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
 - medici;
 - infermieri (inclusi ostetrici);
 - tecnici di laboratorio biomedico;
 - tecnici di radiologia medica;
 - operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (in quest'ultimo caso, il bonus è **incompatibile con il bonus asilo nido**).



COORDINAMENTO TERRITORIALE



Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l'altro:

- non svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile;
- non svolge alcuna attività lavorativa;
- non è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì **ricosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Congedo 2021 per i genitori lavoratori: prime indicazioni INPS

L'INPS fornisce le prime indicazioni per la fruizione della nuova misura prevista dal d.l. n. 30/2021 a sostegno dei lavoratori con figli minori in DAD oppure in quarantena (Mess. INPS 25 marzo 2021 n. 1276).

Il d.l. n.30/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo scorso, ha emanato disposizioni volte **al sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza oppure in quarantena**; l'INPS, chiamato in causa per la concessione di particolari congedi parentali, interviene ora per fornire le prime indicazioni.

Utilizzo del lavoro agile.

Il meccanismo messo a disposizione dal d.l. n. 30/2021 prevede *in primis*, fino al 30 giugno 2021, un diritto al lavoro agile per uno solo dei genitori **con figli minori di 16 anni** e con necessità connesse alla non presenza fisica presso gli istituti scolastici. Tale aspetto dovrà essere coordinato con il sistema emergenziale di ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in deroga alle indicazioni della l. n. 81/2017.

Il legislatore, quindi, continua ad utilizzare il lavoro agile, non tanto come una modalità per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, ma per una loro sovrapposizione.

Sul punto risulta discutibile, oltre alla modalità di utilizzo, la discrezionalità lasciata al datore di lavoro sulla possibilità o meno di utilizzo del lavoro agile per il soggetto con tali necessità familiari. Tale scelta in capo all'azienda, in molti casi contestabile, dovrà trovare un equilibrio per le prestazioni lavorative non pienamente eseguibili in smart working.

Alternativa allo smart working: il congedo parentale "speciale".

In alternativa, e **solo ove il lavoro agile non sia possibile**, viene previsto un **congedo retribuito al 50%** sul quale l'INPS interviene ora con il Messaggio qui esaminato.

L'Istituto sottolinea le **caratteristiche** che i soggetti devono avere per accedere al congedo del d.l. n. 30/2021, differenziando le stesse per i genitori che si prendono cura di figli con disabilità grave.

Genitori con figli senza disabilità grave	Genitori con figli con disabilità grave
<ul style="list-style-type: none"> - sussistenza rapporto di lavoro dipendente; - impossibilità utilizzo modalità agile; - figlio minore di anni 14; - convivenza con il figlio; - motivazioni per la richiesta: infezione da COVID-19; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; sospensione dell'attività didattica in presenza. 	<ul style="list-style-type: none"> - sussistenza rapporto di lavoro dipendente; - impossibilità utilizzo modalità agile; - condizione di disabilità grave (art. 4, comma 1, l. n. 104/92) del figlio; - figlio iscritto ad un istituto scolastico o ad un centro diurno a carattere assistenziale; - motivazioni per la richiesta: infezione da COVID-19; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; sospensione dell'attività didattica in presenza; chiusura del centro assistenziale diurno.

Tale congedo **può essere fruito** dunque **per tutti i periodi**, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da COVID-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti **nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021**, data di entrata in vigore della norma, **e il 30 giugno 2021**.

Per quanto riguarda i **periodi di congedo parentale** o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 **potranno essere convertiti**, senza necessità di annullamento, nel congedo retribuito al 50% dall'istituto.



COORDINAMENTO TERRITORIALE



Ai fini della richiesta, l'INPS informa che sono **in fase di adeguamento le procedure informatiche**, ma che è comunque, già possibile fruire del congedo.

Per farlo sarà necessaria la **richiesta al proprio datore di lavoro**, regolarizzando la medesima, successivamente, con la presentazione di **apposita domanda telematica all'INPS**.

Con successivo messaggio sarà comunicato il **rilascio del nuovo sistema** per la presentazione delle domande, che potranno quindi essere presentate anche con effetto retroattivo.

Sul punto si può ritenere che, le stesse domande, si potranno rifare, in linea generale, alle indicazioni pubblicate per le precedenti misure (Circ. INPS 12 gennaio 2021 n. 2; Mess. INPS 5 febbraio 2021 n. 515).

Si ricorda inoltre che, il medesimo art. 2, comma 5, d.l. n. 30/2021 prevede il **diritto ad astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione** per i genitori di figli con età compresa **tra i 14 ed i 16 anni**; sul punto si attende l'istituzione dei codici per l'inserimento della copertura figurativa nel flusso UniEmens.

Concorsi pubblici si cambia: test digitali e sedi territoriali

(tratto da funzionepubblica.gov.it)

Sblocco dei concorsi già banditi o da bandire durante l'emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza. E nuove modalità semplificate per quelli a regime. Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri parte la rivoluzione dei concorsi pubblici.

"Diamo finalmente speranza a centinaia di migliaia di persone e permettiamo alla Pubblica amministrazione di rigenerarsi dopo anni di blocco del turnover e di depauperamento", commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Un risultato possibile grazie al proficuo confronto con il Comitato tecnico-scientifico che ha permesso di rivedere e aggiornare il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Adesso si apre una fase nuova: per accompagnarla nasce al Formez un presidio di assistenza dedicato alle amministrazioni. Sempre il Formez sta inoltre lavorando per un rapido riavvio del progetto 'Linea Amica'. L'obiettivo è riprendere il filo interrotto del dialogo tra cittadini e Pa".

LE NOVITÀ

Le nuove norme sono state anticipate, lo scorso 29 marzo, dal parere favorevole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione del Dpcm 14 gennaio 2021. L'aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni.

Il tetto non è più previsto, ma sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio:

- 1 - obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all'atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;

- 2 - durata massima della prova limitata a un'ora;

- 3 - obbligo di indossare mascherine FFP2;

- 4 - svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti;

- 5 - percorsi dedicati di entrata e di uscita;

- 6 - adeguate volumetrie di ricambio d'aria per ogni candidato.

LO SBLOCCO DEI CONCORSI

Insieme al Protocollo che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, il pacchetto normativo contenuto nel "decreto Covid" prevede ulteriori misure di semplificazione per sbloccare i concorsi pubblici sospesi in tutta la Pa (si tratta, secondo stime della Funzione pubblica, di circa 110mila posti):

- 1 - per i concorsi già banditi per cui non sia stata svolta alcuna prova le amministrazioni prevedono l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali;

- 2 - per quelli già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna prova, le amministrazioni possono prevedere una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, anche delle esperienze professionali per l'ammissione alle successive fasi, fermo restando che il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale. Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;

- 3 - per i concorsi che saranno banditi durante lo stato di emergenza le amministrazioni potranno prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;



COORDINAMENTO TERRITORIALE



4 - sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001, tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.

LE NUOVE REGOLE PER I CONCORSI A REGIME

Il decreto dispone che le amministrazioni, a regime e dunque in via strutturale, prevedano nei bandi post-emergenza procedure concorsuali semplificate, ricorrendo agli strumenti digitali per lo svolgimento delle prove, secondo le seguenti modalità:

- una sola prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale;
- utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le prove orali;
- una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale.

In aggiunta, le Pa avranno la possibilità di adottare ulteriori modalità in alternativa a quelle più complesse già disposte dalle attuali norme di legge: l'utilizzo di sedi decentrate in ragione del numero di partecipanti e, se necessario, la non contestualità delle prove, assicurando comunque la trasparenza, l'omogeneità e lo stesso grado di selettività tra tutti i concorrenti.

L'ASSISTENZA AD AMMINISTRAZIONI, CITTADINI E IMPRESE

Per le amministrazioni pubbliche che vogliono realizzare i concorsi secondo le nuove modalità semplificate, viene istituito al Formez un presidio informativo dedicato. Sempre il Formez, su mandato del ministro, sta operando per rilanciare Linea Amica, il servizio multicanale di risposta e affiancamento delle persone nei rapporti con la Pa che dal 2009 al 2015 ha realizzato circa 200mila contatti mettendo in rete oltre 1.300 amministrazioni.

Il progetto 2021 prevede una profonda integrazione con i servizi digitali – app, social, chat e device mobili – per accompagnare i cittadini e le imprese fino alla soluzione del problema e per favorire una valutazione della qualità dei servizi pubblici in un'ottica di customer satisfaction.

Pubblico Impiego: silenzio assenso per avere diritto al TFR?

Pubblico Impiego: sta per scattare il silenzio assenso per avere diritto al TFR? Scopriamo le ultime novità.

A quanto pare, sul versante Trattamento di fine rapporto, nella pubblica amministrazione sta per arrivare il meccanismo del silenzio-assenso per il conferimento del Tfr ai fondi pensione.

L'Aran sta infatti concertando assieme ai sindacati della Pa per discutere la firma di un accordo, previsto dalla legge 205 del 2017, per introdurre il silenzio-assenso per tutti i neo assunti.

Questo accordo fa seguito al Patto per il Pubblico Impiego siglato dal Ministro Renato Brunetta qualche settimana fa. La notizia è stata della convocazione dei Sindacati da parte dell'ARAN è stata anche ricondivisa da alcuni Sindacati.

Il Trattamento di fine rapporto

Ricordiamo che per TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si intende quella somma di denaro che il lavoratore accumula durante il proprio periodo di lavoro presso un'azienda. Una somma che poi, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, raggiungimento dell'età della pensione) gli risulta corrisposta. Per quantificare il TFR che spetta al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto lavorativo basta effettuare un "semplice" calcolo: occorre infatti sommare la propria retribuzione annua divisa per 13,5; tale somma si deve poi aggiornare annualmente, in misura pari al 75% dell'inflazione più 1,5% fisso.

Pubblico Impiego: silenzio assenso per avere diritto al TFR?

Che cosa cambierebbe adesso? Fino ad oggi l'adesione degli statali era volontaria. Una scelta che non è stata molto gettonata: infatti il fondo, che ha un bacino di circa 1,5 milioni di statali ha raccolto solo 78 mila iscritti.

Dunque adesso le cose potrebbero cambiare. Infatti, in base alla bozza di accordo dell'Aran tutti i neo assunti (e ce ne saranno decine di migliaia nei prossimi mesi) avranno 6 mesi di tempo per dire se vogliono aderire al fondo Sirio-Perseo oppure tenersi il Tfr.

Qualora i dipendenti pubblici non dovessero esprimere alcuna preferenza, il trattamento di fine rapporto verrebbe pertanto affidato automaticamente al fondo.

Il coordinamento territoriale

BUONE FESTIVITA'